

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sismica (d.l. 6 giugno 2012 n. 74, art. 1) 10 luglio 2012 n. 2  
Revoca dell'ordinanza n. 1 del 15 giugno 2012

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

in qualità di

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SISMICA

ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012;

Vista l'ordinanza n. 3 del 2 giugno 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, istitutiva della Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.), organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, operante, quanto al territorio della Regione Lombardia, per il tramite del Direttore Generale della Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia, il quale esercita le funzioni previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 1;

Visto l'articolo 1, comma secondo, del d.l. 6 giugno 2012 n. 74, con il quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono nominati Commissari delegati alla realizzazione degli interventi urgenti per il superamento dell'emergenza;

Considerato che, per l'intera durata dello stato di emergenza, prorogata dal d.l. 6 giugno 2012 n. 74 al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono incaricati di provvedere al coordinamento delle attività necessarie alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nelle regioni di rispettiva competenza, esercitando i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Dato atto che ai presidenti delle Regioni sopra richiamate sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate destinate al finanziamento degli interventi previsti dal d.l. 6 giugno 2012 n. 74, nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali;

Vista l'ordinanza n. 1 del 15 giugno 2012 del Commissario delegato per la Regione Lombardia, che ha disposto la nomina di un vicecommissario all'emergenza sismica;

Visto l'art. 10, comma quindicesimo, del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che, al fine di garantire il coordinamento e la programmazione degli interventi anche con l'ausilio dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, attribuisce ai Presidenti delle Regioni sopra richiamate la facoltà di costituire una apposita struttura commissariale;

Rilevata l'opportunità di riconsiderare pertanto l'affidamento di un incarico di vicecommissario.

DISPONE

la revoca della propria ordinanza n. 1 del 15 giugno 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 19 giugno 2012. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni